

Il Ministero dell'Accolito

Il secondo dei ministeri istituiti e l'accollitato. La parola accolito deriva dal greco e significa seguente, accompagnatore, servitore; esso è istituito dal vescovo o dal superiore maggiore dell'istituto clericale cui esso appartiene. L'accolito era il quarto ordine minore istituito nella Chiesa latina, con alcune funzioni svolte dai diaconi. Le origini dell'accolito risalgono probabilmente al Papa Vittore I, che visse nella seconda metà del secolo II (189-199). Gli accoliti erano così detti perché accompagnavano i Vescovi ed erano a completa loro disposizione, come esecutori di ordini e portatori di lettere. Al tempo di Papa Cornelio I (251-253), essi erano in Roma 42 e prestavano il loro servizio nelle sette regioni della città e facevano parte del corteo papale. Con Innocenzo I gli accoliti portavano il fermentum eucaristico e le eulogie alle varie chiese dell'Urbe. All'epoca di Carlo Magno erano a loro affidati gli esorcismi da fare sui catecumeni nei riti di iniziazione cristiana. Il 15 Agosto del 1972 si ha il riordino di Paolo VI effettuato con la lettera apostolica Ministeria Quaedam. Con essa gli ordini minori dell'ostiariato, dell'esorcistato e del suddiaconato sono stati soppressi, lasciando solamente il lettorato e l'accollitato, non più però come ordini minori ma come ministeri istituiti. Secondo il codice di diritto canonico e la lettera apostolica Ministeria Quaedam a discrezione dell'ordinario del luogo, l'accolito può essere chiamato anche Suddiacono. I ministeri sono una grazia, che viene conferita a colui che ne è istituito. La Chiesa, in una celebrazione liturgica, con l'efficacia che le viene dallo Spirito, chiama sul lettore e sull'accolito "speciale benedizione, perché possano compiere fedelmente il loro servizio" (Orazione dell'istituzione degli accoliti). Così questi servizi liturgici e le conseguenti mansioni nella comunità cristiana, traggono vigore dall'istituzione che ne compie la Chiesa. I ministeri esigono consapevolezza, in chi li assume; maturano e si nutrono mediante un costante sforzo ascetico, perché all'ufficio e alla grazia ricevuti deve corrispondere una coerente testimonianza di vita: "conoscere quel che si fa, imitare ciò che si tratta"; "l'esercizio del ministero vi stimoli ad una vita spirituale sempre più intensa" (Rito dell'istituzione degli accoliti). I ministeri sono conferiti come compito e missione da espletare realmente all'interno della comunità della Chiesa. In nessun modo debbono essere sminuiti o come attribuzioni onorifiche, o come momenti episodici nella vita di un cristiano, o come prestazioni giustificate unicamente da necessità organizzative, o come semplici passaggi d'obbligo, senz'efficacia operativa, anteriori al diaconato e presbiterato. Tenendo conto delle dovute precauzioni e norme del canone N° 230 - 231, l'accolito ha il compito di portare tra i fratelli ciò che esso ha attinto dall'altare. Essi sono assunti stabilmente nella Chiesa,

devono amare il popolo di Dio che è il corpo mistico di Cristo, specialmente i deboli e gli infermi, curare il servizio all'altare, aiutare il diacono ed il sacerdote nelle azioni liturgiche; in assenza del diacono spetta all'accolito preparare la mensa e purificare i vasi sacri, inoltre l'accolito potrà avere la responsabilità di tutta l'attività liturgica della comunità, come secondo disposizioni del diritto; per esempio può celebrare la Liturgia della Parola, seguendo il prescritto rito riguardante il suo stato laicale, può esporre e deporre il SS. Sacramento ma non benedire, difatti Secondo il C.I.C. al N° 1168 e il Benedizionale, a riguardo dei ministri delle benedizioni dice che: L'accolito con il permesso dell'ordinario del luogo, può impartire giustamente di diritto alcune benedizioni seguendo sempre il prescritto rito riservato al suo stato. L'accolito è ministro straordinario della Sacra Comunione, può distribuirla ai fratelli sia infermi e non. Il suo servizio differenzia con quello degli altri fratelli laici ministri straordinari della comunione, in quanto, oltre a ciò sopra citato, questi possono svolgere il loro ministero solo nelle loro singole parrocchie, con il mandato "ad tempus" da parte del vescovo per designazione del loro parroco, (C.I.C.) in aiuto all'accolito, al diacono, e al sacerdote e in loro presenza essi decadono. Il ministero istituito dell'accolito, nel suo concreto esercizio, è destinato a mettere in risalto l'intimo legame che esiste tra la liturgia - l'Eucaristia in particolare - e la carità e in un atteggiamento di amore che si esprime nei diversi e molteplici modi di accoglienza (cfr. 1Cor.11,29). Il C.I.C. prevede che il candidato deve essere di sesso maschile e che abbia compiuto l'età di 25 anni, e deve ricevere una adeguata istruzione, (di solito viene concesso al IV° anno di studi teologici). Gli accoliti dovranno unire allo studio una seria riflessione e meditazione della parola di Dio e dei testi liturgici; dovranno avere ogni giorno una ricca esperienza della preghiera liturgica, con almeno la celebrazione della liturgia delle ore. Studino attentamente le premesse dei nuovi libri liturgici, in modo da essere attenti alle indicazioni che essi forniscono.

Nella preghiera, sostenuti da Cristo, non venga mai meno la Fede, la Speranza, la Carità. Il servizio reso ai fratelli, sia grande dinanzi a Dio e produca e fruttifichi per i granai del regno dei cieli.